

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA PER IL RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA, R.S.A., CENTRO DIURNO.

**ART. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di ammissione all'erogazione del contributo annuo, nonché la misura dello stesso, ad integrazione della retta prevista per il ricovero presso strutture protette, R.S.A., centri diurni, a favore dei cittadini residenti nel Comune di Palagano da almeno tre anni.

**ART. 2 – Soggetti interessati**

1. Il presente regolamento riguarda i soggetti che, a seguito di provvedimento dei competenti servizi socio-sanitari, si trovano nella condizione di dover essere ricoverati presso strutture protette, R.S.A., centri diurni, non essendo possibile e compatibile la permanenza presso il proprio domicilio.
2. I soggetti, di cui al comma 1, devono aver compiuto il 65° anno di età o presentare patologie riconducibili all'età senile (articolo 2 – Titolo primo – L.R. n. 5/1994).

**ART. 3 – Domande di ammissione**

1. I soggetti di cui all'art. 2 devono presentare, direttamente o tramite un altro soggetto delegato, la domanda di ammissione al contributo, redatta su apposito modello predisposto dal competente Servizio del Comune di Palagano.
2. La domanda deve essere presentata al Comune di Palagano, 4^ Servizio – Servizi al cittadino. La domanda può essere inoltrata anche tramite facsimile o con lettera raccomandata.
3. Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda:
  - a) Essere Cittadino Italiano e residente nel Comune di Palagano da almeno tre anni ;
  - b) Non possedere beni immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per l'immobile posseduto in comproprietà con il coniuge e dallo stesso destinato ad abitazione principale. Il patrimonio immobiliare non deve avere valore imponibile ai fini I.C.I. superiore a Euro 30.000;
  - c) Non aver ceduto ad altri soggetti, negli ultimi cinque anni, a titolo oneroso, la proprietà e/o altri diritti reali su beni immobili;
  - d) Non aver ceduto ad altri soggetti, negli ultimi cinque anni, a titolo gratuito e/o con donazione, la proprietà o altri diritti reali su propri beni immobili;
  - e) Non possedere beni mobili, depositati in qualunque forma (libretti, conti correnti, BOT, Buoni postali fruttiferi, azioni, ecc.) presso qualunque Istituto di Credito, compreso Poste Italiane, superiori a Euro 3.000. Tale valore è riferito sia al momento della domanda che all'anno precedente;
  - f) L'importo della retta annuale deve risultare maggiore rispetto alla somma del reddito e degli altri emolumenti percepiti nell'anno a qualsiasi titolo, dal soggetto beneficiario richiedente, riconoscendo una riduzione pari al 20%, di una pensione minima INPS, e dai redditi percepiti nell'anno, In Italia e/o all'estero, dal coniuge, dai figli, ed in assenza di questi dai fratelli/sorelle, ridotti rispettivamente del 60%, del 50% e del 60%. L'anno di percezione del reddito e degli altri emolumenti è individuato in quello per il quale è scaduto il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. La non ricorrenza di uno solo dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f) determina l'inammissibilità della domanda di cui al presente articolo.
5. Il servizio competente comunica per iscritto, al soggetto richiedente, l'ammissibilità o la non ammissibilità al contributo.
6. L'ammissione al contributo ha validità annuale, con decorrenza dalla data di inserimento nella struttura protetta.
7. Qualora le condizioni di cui al comma 3 risultino modificate, dovrà essere ripresentata la domanda di contributo.

#### **ART. 4 – Modello per la valutazione della situazione economica**

1. In caso di ammissione al contributo il soggetto richiedente dovrà presentare al competente Servizio richiedente, la dichiarazione sostitutiva e la relativa attestazione prevista ai fini ISEE compilando il modello-tipo predisposta con il DPCM 18 maggio 2001.
2. La dichiarazione, di cui al comma 1, deve essere presentata entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 3 comma 5.
3. Per la valutazione della situazione economica si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 109/98, il relativo regolamento di attuazione, nei testi in vigore.

#### **ART. 5 – Determinazione del contributo**

1. La misura del contributo viene quantificata con riferimento al valore ISEE, risultante dal modello di cui al precedente articolo, sulla base di apposite deliberazioni annualmente adottate dalla Giunta Comunale.
2. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 1, si applicano i valori deliberati per l'anno precedente.
3. Nel caso in cui oltre al beneficiario ed al coniuge, vi siano gli altri familiari di cui all'art. 3, comma 3, lett. f) anche non conviventi, il contributo potrà essere erogato qualora il valore ISEE, di ciascuno di essi, non sia inferiore rispetto a quello individuato ai sensi del 1° comma.
4. Nella determinazione dell'ISEE, ai sensi del comma 1, si potranno prevedere anche più valori, con diversa graduazione, in relazione all'entità del contributo agli stessi corrispondente.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, anche da parte di uno solo dei soggetti di cui al comma 3, il contributo non sarà erogato.

#### **ART. 6 – Modalità di erogazione del contributo**

1. Il contributo mensile, previo assenso del beneficiario, verrà erogato direttamente alla Struttura presso la quale lo stesso risulta ospitato, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### **ART. 7 – Dergoghe**

1. La Giunta Comunale, a seguito di motivata relazione del responsabile del servizio competente, coadiuvato dall'assistente sociale, potrà derogare a quanto in precedenza stabilito quando sussistano speciali situazioni di disagio, difficoltà e gravità.

#### **ART. 8 – Controlli**

2. Il servizio competente esegue i controlli sulla domanda di ammissione e sulla dichiarazione sostitutiva unica ISEE, in conformità alle disposizioni previste dal vigente regolamento comunale in materia di ISEE.

#### **ART. 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto.